

PROTOCOLLO DI INTESA (ex in base alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150 e ss. mm. e ii.)

CONCILIA Srl, Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 8 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 180/2010, e succ. modd. e integrazioni, con sede legale a Roma (00137), Via Spinoza, 49, C.F. e P.I.: 02825340546, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* (di seguito denominata anche CONCILIA);

e

LEONE ADR Srls, Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 1098 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, secondo il D.Lgs 28/2010 e il D.M. 180/2010, e succ. modd. e integrazioni, con sede legale a Roma (00161), Via Ernesto Monaci, 13, C.F. e P.I. n. 15530671005, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* (di seguito denominata anche LEONE ADR);

PREMESSO

- che **CONCILIA Srl** e **LEONE ADR Srls** sono iscritti nel Registro Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 nella versione aggiornata e in vigore, per le materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- che il citato Decreto Legislativo attualmente in vigore, stabilisce, all'art. 4, che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'ente;
- che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogni qual volta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- che il Dm 150/23 sancisce la possibilità che l'Organismo di mediazione possa prevedere di stipulare accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione;
- che è interesse precipuo di tanti Organismi di mediazione civile di potersi avvalere delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi di mediazione civile al fine di gestire in sinergia procedure di mediazione da svolgersi in altra sede territorialmente competente;
- che gli obiettivi che tale protocollo d'intesa vuole perseguire sono i seguenti:
 - a) la collaborazione reciproca fra Organismi di mediazione civile per la gestione delle procedure di mediazione che debbano essere svolte fuori dall'area di competenza territoriale propria di ciascun organismo;
 - b) la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati che necessitino di svolgere le procedure di mediazione su tutto il territorio;
 - c) la diffusione della conoscenza della mediazione civile attraverso attività di comunicazione e marketing.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, LEONE ADR e CONCILIA stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di Intesa.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Protocollo di Intesa – il presente accordo è redatto ai sensi del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150.

Organismo gestore – L'Organismo di mediazione che riceve dal proprio cliente una istanza di mediazione da gestire, a norma del presente Protocollo di Intesa, presso altra sede di un Organismo di mediazione territorialmente competente;

Organismo competente – L'Organismo di Mediazione che, ai sensi della legge vigente, è territorialmente competente anche attraverso le proprie sedi locali per gestire la procedura di mediazione trasmessa dall'Organismo gestore.

ART. 3 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto del presente Protocollo di Intesa è la condivisione reciproca delle strutture (sede legale, sedi secondarie e sedi operative) già accreditate al Ministero della Giustizia, del proprio personale e dei propri mediatori per una regolare gestione delle procedure di mediazione civile nel rispetto del principio di competenza territoriale di cui in premessa.

Le sedi in questione sono:

CONCILIA CONDIVIDERA' CON ARNET LE SEGUENTI SEDI:

VIA C. MARX 95 e 97, Carpi (MO)
VIA MOLIN NUOVO 37, Udine
VIA PIAVE 72, Frosinone
VIALE DELLA REPUBBLICA 165 - S.M. DELLE MOLE, Marino (RM)
VIA SARAGAT 22, Viterbo
VIA PASSERERA 4, Telgate (BG)
Via Tunisia 3, int. 2, Porto Sant'Elpidio (FM)
VIA ROSSINI 6, Grotte (AG)
VIALE DELLA REGIONE 144, Caltanissetta
VIA NICCOLI 318, Castelfiorentino (FI)
Piazza Guerrazzi 3, Cecina (LI)
Via Volterrana 225, Terricciola (PI)
Piazza XX Settembre 7, Volterra (PI)
CALLE SAN MARCO 2757, Venezia (VE)

LEONE ADR CONDIVIDERA' CON CONCILIA LE SEGUENTI SEDI:

Via Mancini n. 52; Avellino,
Via Nuova Nola n. 86/B; Palma Campania (NA)
Via Glasgow n. 58/F, Ladispoli (RM)
Via Brooklyn, I trav., Snc, Caulonia (RC)
Via Archimede, 16, Partinico (PA)
Via Trieste n. 48, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Via Vittorio Emanuele III n. 25, Brolo (ME)
Via XXVII Settembre n. 30, Capo d'Orlando (ME)
Via Papa Giovanni XXIII n. 26, Augusta (SR)
Via Commendatore Navarra, 102, Alcamo (TP)
Via Mario Angeloni n. 27, Perugia

ART. 4 – GESTIONE DELLA MEDIAZIONE

1. In virtù del presente protocollo di Intesa, l'Organismo gestore può ricevere istanze di mediazione presso la propria sede principale o locale, consentendo poi alle parti della procedura di svolgere il tentativo di conciliazione presso la sede dell'Organismo competente come fosse una propria sede locale.
2. L'Organismo competente, quindi, mette a disposizione la propria struttura e il proprio personale per la gestione della procedura e, laddove richiesto e concordato, anche i propri Mediatori.
3. In tutti i casi, la procedura di mediazione potrà eventualmente essere gestita anche on-line, attraverso una piattaforma informatica messa a disposizione dell'Organismo gestore.
4. Gli Organismi si impegnano a comunicare la necessità di usufruire delle sedi reciproche con dovuto preavviso.
5. Gli Organismi si impegnano a garantire un'alta qualità del servizio e a rispettare con particolare attenzione il Codice Etico e la vigente normativa in tema di protezione dei dati sensili e personali.
6. Qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che insorga relativamente ad ogni singola procedura di mediazione gestita ed espletata secondo quanto previsto dal presente accordo, va attribuita in via esclusiva all'Organismo gestore.

ART. 5 – REGOLE OPERATIVE

1. Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo gestore decide se gestire la relativa procedura di mediazione con un proprio mediatore (Ipotesi A) o con un mediatore dell'Organismo competente (Ipotesi B).
2. L'Organismo gestore protocolla l'istanza e comunica all'Organismo competente la necessità di usufruire di una sede territoriale di quest'ultimo e segnalando altresì, nell'ipotesi B, la richiesta di assegnazione di un Mediatore.
3. Entro e non oltre 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'Organismo competente provvede, a sua volta, a comunicare all'Organismo gestore la disponibilità della sede territorialmente competente per svolgere la mediazione e inviando, nell'ipotesi B, la dichiarazione di accettazione incarico e di imparzialità sottoscritta dal proprio Mediatore.
4. Ricevuta la comunicazione di presa in carico, l'Organismo gestore può inviare la convocazione in mediazione alle parti, precisando che, in virtù del presente accordo, l'incontro si terrà presso la sede dell'Organismo competente, autorizzato altresì all'incasso delle spese della procedura.

ART. 6 – COMPETENZE ECONOMICHE

1. Le indennità di mediazione e le modalità di incasso che si applicano sono quelle relative all'Organismo gestore. Le tariffe degli Organismi sono pubblicate sui rispettivi siti internet (leoneadr.it e concilia.it).
2. Le indennità di mediazione (spese di mediazione per il primo incontro, spese ulteriori per gli incontri successivi, spese ulteriori per intervenuto accordo) per le procedure gestite a norma del presente Protocollo di Intesa sono così suddivise:
 - 70% all'Organismo gestore
 - 30% all'Organismo competente
3. Il suddetto compenso sarà liquidato all'Organismo competente dall'Organismo gestore previo integrale avvenuto pagamento a favore dell'Organismo gestore ad opera di tutte le parti delle singole mediazioni per cui i predetti compensi sono dovuti e previa presentazione di fattura da parte dell'Organismo competente. Resta inteso che, qualora per qualsiasi ragione la mediazione non dovesse svolgersi, all'Organismo competente non verrà corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese da parte dell'Organismo gestore.
4. Salvo le spese di avvio e le spese vive che dovessero essere già state versate dalla parte istante all'Organismo gestore, le restanti spese di avvio e le spese di mediazione dovute da tutte le parti possono essere incassate anche dall'Organismo competente che provvederà immediatamente – e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dall'effettivo incasso – a riversare all'Organismo gestore, comunicandone contestualmente gli importi esatti affinché venga emessa tempestivamente la relativa fattura.
5. Resta inteso che le spese fisse di avvio della procedura di mediazione, le spese di comunicazione della domanda di mediazione e le eventuali altre spese documentate rimborsate dalle parti, rimarranno ad esclusivo favore dell'Organismo gestore.
6. La quantificazione del compenso spettante al mediatore è determinata autonomamente dall'Organismo gestore.

ART. 7 – DURATA, DECADENZA E RECESSO

1. Il presente accordo avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo che una delle parti comunichi per iscritto a mezzo p.e.c. la disdetta con preavviso di almeno 60 giorni.
2. In caso di recesso per qualsiasi causa avvenuto, resta fermo ed impregiudicato l'obbligo di portare a regolare compimento e chiusura i procedimenti di mediazione in corso.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI E CORRISPONDENZA

1. Il trattamento dei dati personali degli Organismi, ai fini dell'esecuzione del presente accordo e della successiva erogazione dei relativi servizi, avverrà in conformità del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato con la sottoscrizione del protocollo di intesa.
2. Qualsiasi comunicazione tra gli Organismi avverrà solo ed esclusivamente a mezzo mail e posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - **LEONE ADR Srls:** mediazione@pec.leoneadr.it
 - **CONCILIA Srl:** adr@pec.concilia.it

Ciascun Organismo si impegna, pertanto, a tenere attivo il proprio indirizzo pec ed a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche.

ART. 9 – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE


1. Qualsiasi controversia relativa, o dipendente, o connessa o comunque inerente all'interpretazione, e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente accordo, anche dopo la cessazione del rapporto stesso, deve essere preliminarmente risolta da procedura di conciliazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm. e ii., quale condizione di procedibilità sugli altri metodi di risoluzione delle controversie.
2. Per tutte queste controversie, la legge applicabile è quella dello Stato Italiano, ed è competenza esclusiva del Foro di Roma.
3. Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 10 MAGGIO 2024

CONCILIA Srl

Conciliazione, Mediazione, Arbitrato
Via Spinoza, 49 - 00137 ROMA
P. IVA / C.F.: 02825340546
E-mail: concilia@concilia.it
Web: www.concilia.it

LEONE ADR Srls


LEONE A.D.R. srls

Via Ernesto Monaci n. 13 - 00161 Roma
Cod. Destinataro 8YMRSMV
P.I. C.F. 15530671005

Pur essendo il presente accordo frutto di approfondite trattative e negoziazioni tra le parti, esse, previa rilettura, approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e segg. Del C.C. gli articoli n. 5 (Regole operative), 6 (Competenze economiche), 8 (Trattamento dei dati e corrispondenza) e 9 (Clausola di mediazione e foro competente).

CONCILIA Srl

Conciliazione, Mediazione, Arbitrato
Via Spinoza, 49 - 00137 ROMA
P. IVA / C.F.: 02825340546
E-mail: concilia@concilia.it
Web: www.concilia.it

LEONE ADR Srls

LEONE A.D.R. srls

Via Ernesto Monaci n. 13 - 00161 Roma
Cod. Destinataro 8YMRSMV
P.I. C.F. 15530671005